



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 7 maggio 2026

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0000962 del 07/05/2026
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 546

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 18 GENNAIO 2026, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHÉ ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA FRANA DI NISCEMI E DI PROTEZIONE CIVILE (CD. "DECRETO MALTEMPO").

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile scorso, è stata pubblicata la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25 mediante la legge 27 aprile 2026, n. 59.

La novella legislativa - al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle **attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi, frane, attività vulcaniche (ivi incluse eruzioni), maremoti, mareggiate, tornado o trombe d'aria e fenomeni climatici estremi** - istituisce, presso la società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali e prevede tra i requisiti necessari per l'iscrizione in quest'ultimo il superamento di una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività.

Nel testo normativo convertito in legge - nonostante non siano state recepite tutte le osservazioni rassegnate dal Consiglio Nazionale, con Rete Professioni Tecniche, nell'audizione informale presso la VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, tenutasi il 10 marzo scorso - è stato introdotto, all'art. 19, il comma 4-bis, che prevede: *«Per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l'esperto assicurativo*

catastrofale, iscritto nel ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all'esercizio della professione e iscritto nel relativo albo professionale».

Viene, pertanto, ritenuta indispensabile l'acquisizione della relazione specialistica ai fini della perizia assicurativa per l'accertamento e la stima economica dei danni catastrofali ove questi derivino dai citati fenomeni di natura idrogeologica e geologica.

La presente viene trasmessa agli Ordini Regionali, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, per la diffusione dell'informativa tra gli iscritti agli Albi territoriali.



IL PRESIDENTE
Roberto Troncarelli

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Troncarelli", is written over the printed name.